



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1
07/01/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE PEG-PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio, alle ore 13:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	Si
DELLI SANTI GENNARO	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	No
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	Si
LOPS FRANCESCO	Assessore	No

Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.

L'Assessore alle Finanze, Dott. Gennaro Delli Santi, propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente Dott. Giuseppe Di Biase, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, riferisce quanto segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.169 del decreto legislativo n.267/2000:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”

Considerata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23/04/2018 resa immediatamente esecutiva, con la quale, rispettivamente, è stato approvato, per l'anno 2018-2020, il Piano Esecutivo di Gestione, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance poi variato con provvedimenti comprensivi delle variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in

particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, di attribuire in via provvisoria:

gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato ed aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente;

a ciascun dirigente, al fine di adempiere alle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni legislative, gli obiettivi operativi della gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23 aprile 2018;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Di attribuire**, a ciascun dirigente, in via provvisoria, gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno 2019 previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato 2018-2020, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente; (Allegato A).
- 2. Di attribuire altresì** a ciascun dirigente, in via provvisoria per l'annualità 2019, gli obiettivi operativi della gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23 aprile 2018; (Allegato B)
- 3. Di stabilire** che, con decorrenza 1/1/2019, e per tutto il suddetto periodo provvisorio:
 - *l'Ente potrà assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi;*
 - *l'Ente potrà disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi;*
 - *l'Ente potrà impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.**
- 4. Di dare atto** che resta assegnata ai dirigenti, altresì, la gestione dei residui attivi e passivi e degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 5. Di disporre** che copia del presente atto sia trasmesso a tutti i dirigenti, per i consequenziali atti di competenza ed ai componenti del Nucleo di valutazione, per quanto di competenza;
- 6. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra